

(N. 2632-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2804)

d'iniziativa dei Deputati CAMPOSARCUNO, SAMMARTINO, SEDATI, COLITTO

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 OTTOBRE 1952

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1952

Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali »
della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di proroga del termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, di iniziativa dei deputati Camposarcuno, Sammartino, Sedati e Colitto, approvato dalla Camera nella seduta del 28 ottobre 1952, trova la sua esigenza inderogabile e urgente nel fatto che col 31 dicembre p. v. viene a scadere tale termine, senza che obiettivamente la norma abbia potuto trovare possibilità di applicazione.

Sul merito, quindi, della proposta, la Commissione è stata unanime nell'approvarlo. Per la forma, sono state fatte riserve da alcuni senatori, nel dubbio, se, per la procedura di approvazione, si dovesse seguire quella per le leggi ordinarie o quella per le leggi costituzionali (*rectius*: di modifica della Costituzione).

A prescindere dal fatto della urgenza e dal fatto che l'altra Camera approvò con 278 voti favorevoli e soltanto 62 contrari, e col parere

e col voto favorevole della III e della I Commissione permanente, nonché del Governo, il disegno di legge, dopo un ampio dibattito, in cui la questione fu trattata dagli oratori interessati sempre nel senso favorevole alla tesi della procedura di approvazione per le leggi ordinarie, a prescindere anche dal fatto che le disposizioni transitorie non sono da alcuni ritenute di natura costituzionale, o, quanto meno, da altri, non tutte di tale natura, sta il fatto che qui tutta la questione è circoscritta nello stretto ambito di regolamento di un termine. È questo un termine che quando sarà scaduto, avrà esaurito la sua funzione? O è un termine essenziale e necessario alla stessa validità sostanziale della norma transitoria, e la cui proroga quindi è necessaria per rendere valida la stessa transitorietà della norma?

Posto così il quesito, la risposta non è parsa dubbia alla maggioranza della Commissione, la quale ha ritenuto che, trattandosi della proroga di un termine, resa necessaria dalla obiettiva situazione in cui viene a cadere la sua scadenza (la mancanza cioè, tuttora attuale, delle leggi sulla costituzione e sul funzionamento delle regioni e di quelle sulla procedura di attuazione di dette norme, leggi che sono il presupposto necessario per l'esercizio della facoltà consentita dalla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione), non possa, per tale proroga in tale situazione, parlarsi di norma costituzionale e non debba

quindi farsi ricorso, per approvarla, allo speciale procedimento previsto per le norme di natura costituzionale. Che anzi la Commissione, nella sua maggioranza, ha ritenuto che qui la proroga serve a dare alla disposizione XI *quella* validità e *quella* transitorietà che ad essa attribuì la Costituente, onde non solo è lecita, ma necessaria.

Tale necessità, anzi, come si è detto, è stata rilevata all'unanimità dalla Commissione, ma essa, una volta così accettata, implica insieme che non occorre, per mantenere in vita la norma, o meglio per impedire che non abbia il vigore che ad essa attribuirono i Costituenti, ricorrere al procedimento speciale di approvazione richiesto per le norme costituzionali.

Ci sono del resto anche vari precedenti legislativi in tale senso, e precisamente la legge ad iniziativa del deputato De Caro per la proroga del termine per le elezioni dei Consigli regionali, quelle ad iniziativa del senatore Bergmann per lo stesso oggetto e, per come si è innanzi richiamato, lo stesso attuale disegno di legge, che dalla Camera, dopo ampia e concorde discussione sull'argomento, è stato approvato con il procedimento ordinario.

La Commissione, pertanto, richiamando la necessità e la urgenza del presente disegno di legge, vi invita a darne la vostra approvazione.

RICCIO, *relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cinque anni, di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione, è prorogato di altri cinque anni.